

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 lett. b) – 2026

L'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 dispone che gli investitori istituzionali, tra cui anche il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme, debbano rendere note le decisioni assunte in merito agli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

La Politica di investimento, adottata da ultimo in data 27 ottobre 2023 dal Consiglio di Amministrazione del Fondo su proposta della competente struttura, con il parere favorevole della Commissione Finanza, ha previsto che fosse affidato ai Gestori il compito di compiere attivamente le scelte di investimento anche in ambito ESG, mediante una attenta gestione della individuazione delle operazioni di negoziazione e delle relative tempistiche.

Tenuto conto di quanto precede, con specifico riferimento all'integrazione nella gestione delle risorse anche dei fattori di sostenibilità, è stato formalizzato nell'ambito dei mandati sottoscritti con gli stessi gestori nel corso del 2023 in fase di rinnovo degli stessi, l'impegno a tenere in considerazione le tematiche della sostenibilità nell'ambito del processo di selezione degli investimenti, avendo come riferimento l'andamento complessivo del benchmark e individuando delle soglie di criticità riferite alla qualità dello scoring ESG assunto come grandezza rilevante ai fini della stima dell'impatto sulla sostenibilità.

Il Fondo, inoltre, ha attivato il monitoraggio e l'analisi all'interno del proprio processo di investimento sui fattori Environmental, Social & Governance (ESG) e sui rischi ad essi associati considerando sia i singoli portafogli dei gestori affidatari che i comparti nel loro complesso le cui valutazioni non costituiscono criteri automatici di inclusione/esclusione di titoli in portafoglio.

Tuttavia, qualora dovessero emergere elementi di criticità relativamente al portafoglio in gestione, il Fondo ha richiesto ai Gestori un impegno formale a fornire indicazioni in merito alle decisioni di investimento assunte, nonché a confrontarsi con il Fondo rispetto alla opportunità di mantenere o meno le posizioni oggetto di criticità.

Alla luce di quanto sopra, in continuità con quanto deciso anche nell'anno 2024, il Fondo ha valutato di non classificare i comparti ai sensi dell'art. 8 (promozione, tra le altre caratteristiche, di caratteristiche ambientali o sociali con un certo grado di attenzione ESG) o dell'Art. 9 (obiettivo di investimento sostenibile, con un forte focus ESG) del Regolamento SFDR in quanto le attività poste in essere risultano adeguate e tutelanti per gli Associati.

La determinazione di non assumere una posizione attiva rispetto a scelte di investimento in fattori di sostenibilità non è espressione di sottovalutazione dell'importanza dei fattori ESG in quanto il monitoraggio continuo dei rischi adottato dal Fondo unitamente all'impegno richiesto ai Gestori, nell'ambito dei mandati sottoscritti con gli stessi, a tenere in considerazione le tematiche della sostenibilità nel processo di selezione degli investimenti sono ritenute modalità efficaci per esercitare un concreto indirizzo.

Alla luce di quanto precede, il Fondo intende seguire nel tempo l'evoluzione anche applicativa delle fonti normative di consolidata autorevolezza, in modo tale da consentire allo stesso una piena e consapevole valutazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione l'8 giugno 2026.